

RG 79-1/2025

**RG 4/2025 PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI OMOLOGATO**



REPUBBLICA ITALIANA

PROC. UNIT. 79-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 07/07/2025**

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Giudice dott. Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso nel proc. 79-1/2025 depositato il 20-03-2025 da:

FLORIAN ANTONELLA, nata a Istrana (TV), 01.10.1964 C.F. FLRNNL64R41E373C, e ivi residente in Via Castellana 77/b, rappresentata e difesa, dall'avv. Lorenzo Zanella, C.F. ZNLLNZ75B02L407E

tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV)

per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma 4 CCI;

esaminate le integrazioni e chiarimenti di cui all'atto depositato il 17-04-2025;

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che la Florian è residente ad Istrana (TV);
- la ricorrente è consumatore in stato di sovraindebitamento;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;



- con decreto ex art. 70 CCI del 3-5-2025 veniva aperta la procedura, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, disposte le misure richieste della sospensione immediata dell'esecuzione immobiliare n. 52/2023 r.e. del Tribunale di Treviso, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Florian, come pure il divieto per questa di compiere atti di straordinaria amministrazione sull'immobile di sua proprietà;

- nel termine fissato dal Giudice nel citato decreto il solo creditore ipotecario BCC NPLS 2020 S.r.l., ha eccepito la non convenienza del piano proposto per i seguenti motivi:

- 1- non è prevista l'integrale soddisfazione del credito ipotecario;
- 2- non è previsto il riconoscimento delle spese in prededuzione sino a oggi sostenute nell'ambito dell'esecuzione immobiliare pendente;
- 3- la creditrice otterrebbe una più rapida soddisfazione nell'ambito della pendente procedura esecutiva immobiliare.

Il creditore ha, inoltre, contestato la fattibilità del piano considerato l'arco temporale previsto di dieci anni.

Evidenziato che:

- il piano e la proposta avanzata dalla Florian sono più vantaggiosi dell'ipotesi liquidatoria perché prevedono la corresponsione della somma complessiva € 155.000,00.= l'importo attualizzato, tenuto conto anche del versamento iniziale di € 8.000.=, è pari a € 139.920,49.= superiore all'offerta minima di E. 135.404,12 quale prezzo di aggiudicazione della prima asta;
- quanto alle spese del procedimento esecutivo immobiliare, il creditore BCC NPLS 2020 S.r.l., potrà destinare le somme incassate dalla procedura di ristrutturazione a copertura integrale delle spese sostenute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e, successivamente, a copertura del credito ipotecario. L'incidenza delle spese è uguale sia nell'ipotesi di piano di ristrutturazione dei debiti che di liquidazione controllata;



- quanto ai tempi di soddisfazione del creditore, bisogna considerare che il creditore ipotecario in ipotesi di ristrutturazione del debito percepirebbe la somma complessiva di € 155.000,00.=, pari a € 139.920,49.= attualizzati, mentre nell'ipotesi di liquidazione controllata, con previsione di aggiudicazione alla prima asta dell'immobile, lo stesso creditore percepirebbe la somma pari a € 135.404,12.=, inferiore alla precedente;
- la previsione dell'esecuzione in 10 anni, pur costituendo un elemento di incertezza, non comporta di per sé la manifesta non fattibilità del piano e deve essere valutata alla luce della possibilità di procedere alla revoca dell'omologa in caso di inadempimento per la mancata integrale e corretta esecuzione del piano (art. 71 co. 5 CCI);

Ritenuto in conclusione che l'opposizione / contestazione della convenienza da parte della BCC NPLS 2020 S.r.l. sia infondata e che sussistano le condizioni di ammissibilità e fattibilità per l'omologa del piano.

PQM

Visto l'art. 70 CCI

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da FLORIAN ANTONELLA, nata a Istrana (TV), 01.10.1964 C.F. FLRNNL64R41E373C.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.

Dispone quanto alla fase esecutiva che:

- tutte le somme destinate ai creditori siano versate nel conto della procedura;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
 - depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
 - segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;



- depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano,
indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.

Treviso, lì 7 luglio 2025

Il GIUDICE
Bruno Casciarri

